



CITTÀ di MONTESILVANO

(Provincia di Pescara)

ORDINANZA N. 19 del 21/4/2020

Oggetto:	<i>Misure urgenti per la prevenzione del rischio da contagio da virus covid-19: chiusura lungomare e strada parco per il 25 aprile e 1 maggio.</i>
-----------------	--

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019»;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti misure di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019».

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

Viste, inoltre:

- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 22 marzo 2020.
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 28 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 29 marzo 2020.
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 6 aprile 2020 n. 31 recante «Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 – Specifiche misure restrittive per i comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore»;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 13 aprile 2020 n. 36 recante «Nuove disposizioni recanti misure ambientali e demaniali», così come successivamente modificata dalla OPR n. 37 del 15 aprile 2020;

Dato atto che tra le regole imposte per scongiurare la diffusione dell'epidemia si prevede:

- il divieto di trasferimento o spostamento delle persone fisiche su tutto il territorio nazionale ed in particolare fra comuni diversi, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
- il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Rinvenuta la *ratio* dei predetti interventi nella finalità di ridurre le occasioni di possibile contagio non dovute a specifiche situazioni di particolare urgenza o a un effettivo stato di necessità;

Evidenziato che:

- in determinate circostanze, sul territorio comunale, si è riscontrata la violazione dei divieti di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, di spostamento all'interno del territorio comunale, nonché del rispetto delle prescrizioni sulla distanza interpersonale di un metro;
- l'inosservanza delle richiamate misure da parte di alcuni soggetti vanifica il contenuto delle disposizioni volte a contrastare il contagio da Covid-19;

Accertato che, in particolare, negli ultimi giorni, si è registrata sul territorio del Comune di Montesilvano la presenza all'aperto di un numero di persone mediamente superiore a quello rilevato nei giorni e nelle settimane passate e ciò soprattutto sul lungomare, sulla spiaggia, sul marciapiede del lungomare e sulla strada parco;

Valutato che tale situazione aumenterà, con alto grado di verosimiglianza, nei prossimi giorni in considerazione delle ricorrenze civili del 25 aprile e del 1^o maggio e in ragione delle favorevoli condizioni meteorologiche ormai primaverili che potrebbero favorire uscite di singoli e di gruppi, raggruppamenti di persone in luoghi pubblici e privati e permanenza all'aperto per ragioni diverse da quelle rigorosamente previste dall'attuale quadro normativo e regolamentare;

Ritenuto che tali specifiche condizioni costituiscono un concreto sopravvenuto aggravamento del livello di rischio di contagio, con gravi e negative ripercussioni sul fronte del contenimento dell'epidemia che, solo nelle ultime ore, sta dando lievi ed ancora instabili segnali di miglioramento;

Verificato che l'art. 3 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 prevede che: *“1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di*

aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale. 2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente”;

Valutato che la situazione già in essere sul territorio comunale costituisca il presupposto di fatto che legittima l'introduzione di misure locali anche ulteriormente restrittive rispetto a quelle nazionali, ai sensi del richiamato art. 3, commi 1 e 2, del D.L. 25/03/2020, n. 19;

Ritenuto, dunque, indispensabile - alla luce dell'ineludibile necessità di osservare rigorosamente il distanziamento sociale, unica forma efficace di riduzione del rischio di contagio - ribadire dettagliatamente il divieto di uscite ludiche, passeggiate, ritrovi, assembramenti e ogni altra svariata occasione di socialità;

Considerato, conseguentemente, necessario, interdire, nella giornata del 25 aprile e del 1^o maggio 2020, la possibilità di frequentazione del lungomare, della spiaggia, del marciapiede del lungomare, della strada parco e delle aree verdi litoranee e collinari, al fine di evitare, come sopra descritto, passeggiate di singoli e/o di gruppi, potenziali raduni e/o ritrovi conviviali.

Preso atto

- delle raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità in ordine alle misure di prevenzione del contagio da Covid-19;
- delle indicazioni emerse in sede di CPOSP tenutosi in data odierna;

Visto l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, DLgs 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

ORDINA

per tutto quanto sopra dettagliatamente esposto, al fine di ridurre al massimo le occasioni di contagio e il rischio di ulteriore diffusione del COVID-19, fermi restando i divieti di cui ai D.P.C.M. e quelli disposti con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 31 del 9 aprile 2020, adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, nei giorni del 25 aprile e 1^o maggio 2020:

- l'interdizione assoluta al transito pedonale su entrambi i marciapiedi del lungomare di Montesilvano, dal confine con il Comune di Pescara all'intersezione di via Maresca, salvi il rientro e l'uscita dei cittadini che abbiano l'accesso ai propri residenza, domicilio o abitazione nel predetto tratto di strada; resta consentito il transito sul marciapiede finalizzato all'accesso agli stabilimenti balneari del solo personale impegnato in comprovate attività di manutenzione e vigilanza ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 36 del 13 aprile 2020;
- l'interdizione assoluta al transito di velocipedi e acceleratori di velocità sulla pista ciclabile e in tutto il tratto di strada del lungomare di Montesilvano, dal confine con il Comune di Pescara all'intersezione con via Maresca;
- l'interdizione assoluta al transito pedonale lungo il tracciato della c.d. “Strada Parco”, salvi il rientro e l'uscita dalla propria abitazione dei cittadini che abbiano l'accesso ai propri residenza, domicilio o abitazione nel predetto tratto di strada;
- l'interdizione assoluta al transito di velocipedi e acceleratori di velocità sulla pista ciclabile e sul tracciato della c.d. “Strada Parco”;
- l'interdizione assoluta all'accesso su tutte le spiagge del litorale di Montesilvano, dal confine con il Comune di Pescara al fiume Saline;

- il divieto di stazionamento all'interno di tutte le aree verdi comunali e zone esterne alle carregiate, al di fuori delle previsioni di chiusura al pubblico dei parchi, giardini e aree verdi comunali.

AVVISA CHE

Il mancato rispetto delle misure previste nella presente ordinanza è punito con le sanzioni di cui all'articolo 4 del DL 25 marzo 2020, n. 19.

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale, sezione territoriale di Pescara, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

La Polizia Municipale è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento.

DISPONE

1. La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Montesilvano;
2. La trasmissione di copia a:
 - Prefetto della Provincia di Pescara
 - Questura di Pescara;
 - Comando Carabinieri;
 - Comando della Guardia di Finanza;
 - Comando di Polizia Municipale.

IL SINDACO
f.to Ottavio De Martinis
originale agli atti